

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate

Modifica del 21 aprile 2009

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato ai decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 2004, del 3 marzo 2005, del 23 maggio 2006, del 31 maggio 2007 e del 28 febbraio 2008¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 6

- Art. 1** Adeguamenti salariali (conformemente all'art. 25 CCL)
- Art. 2** Salari minimi (conformemente all'art. 25 CCL)
- Art. 5** Indennità per lavoro fuori sede (art. 30 CCL)
- Art. 6** Utilizzo di un veicolo privato (art. 31 CCL)

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 2004 6023, 2005 2019, 2006 4317, 2007 3923, 2008 2043

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2009 e ha effetto sino al 30 giugno
2010.

21 aprile 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova